

Disposizioni attuative del regime transitorio di prima applicazione dell'accordo tra la Provincia di Terni e la Comunità Montana Valnerina per la gestione faunistica del Parco fluviale del Nera

(D.G. n. 70 del 14/9/2011- D.D. n. 462 del 7/11/2011)

1. Attivazione dell'intervento

1. L'intervento di controllo faunistico, nel territorio del Parco fluviale del Nera, viene attivato esclusivamente **dal Settore Parco fluviale del Nera della Comunità Montana Valnerina – Norcia** (Settore Parco) che ne cura tutti gli aspetti organizzativi, compreso il coordinamento dell'attività delle Guardie Giurate Volontarie Venatorie;
2. il Settore Parco può attivare l'intervento anche su segnalazione di danni all'agricoltura effettuata da cittadini proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area del Parco fluviale, utilizzando l'apposito modulo "RICHIESTA INTERVENTO", allegato al presente documento;
3. la segnalazione da parte dei cittadini di cui al punto precedente deve essere accompagnata da richiesta e/o verbale di accertamento danni all'agricoltura effettuato dalla Provincia di Terni;
4. l'autorizzazione allo svolgimento dell'intervento di controllo deve essere preceduta da un sopralluogo effettuato da un funzionario del Settore Parco o da personale della Comunità Montana Valnerina appositamente delegato, coadiuvato da almeno n. 2 (due) operatori di selezione residenti nel Parco individuati a discrezione del Settore Parco;
5. l'esito del sopralluogo effettuato dal Settore Parco viene redatto in forma scritta utilizzando l'apposito modulo "ESITO DEL SOPRALLUOGO" allegato al presente documento;

2. Operatori abilitati

1. L'intervento di controllo è consentito ai soli operatori di selezione che sono iscritti nell'"**Albo Abilitati ad operazioni di controllo faunistico (Cinghiale e volpe)**" della Provincia di Terni (G.P. n. 294 del 29/6/1998 e s.m.i.) e sono in regola con il pagamento delle imposte relative e dotati di idonea copertura assicurativa;
2. i predetti operatori abilitati, possono operare solamente in presenza di specifica autorizzazione per l'intervento, rilasciata dal Settore Parco utilizzando il modulo "VERBALE PER OPERAZIONI DI CONTROLLO FAUNISTICO SPECIE CINGHIALE" allegato al presente documento;
3. a nessun altro soggetto è consentito di operare prelievi faunistici e/o abbattimenti individuali e/o collettivi, nel territorio del Parco fluviale del Nera.

3. Fascicolo dell'operatore

1. Presso il Settore Parco è formato, preliminarmente al primo intervento autorizzato, un "fascicolo" dell'operatore di controllo faunistico, contenente la seguente documentazione:
 - a. copia del documento di identità;
 - b. licenza di porto di fucile in corso di validità;
 - c. pagamento tassa concessione regionale e governativa;
 - d. assicurazione;
 - e. denuncia delle armi e munizioni;
 - f. tesserino iscrizione Albo Abilitati ad operazioni di controllo faunistico della Provincia di Terni;
 - g. dichiarazione di responsabilità.
2. Il fascicolo deve essere aggiornato costantemente in caso di cambiamenti relativi alla documentazione richiesta e comunque sempre, preliminarmente alla autorizzazione di un intervento di controllo.

4. Individuazione dell'operatore

1. Il Settore Parco individua l'operatore di controllo faunistico da utilizzare per l'effettuazione di ciascun intervento tra i nominativi degli iscritti all'"Albo Abilitati ad operazioni di controllo faunistico (Cinghiale e volpe)", con preferenza fra quelli residenti nei Comuni del Parco fluviale del Nera;
2. l'individuazione dell'operatore avviene in maniera assolutamente discrezionale, non sussistendo alcun tipo di obbligo da parte del Settore Parco di individuare chiunque per qualunque motivo;
3. i criteri di chiamata si basano comunque sui principi di seguito elencati:
 - a. rispetto assoluto delle norme di sicurezza;
 - b. rispetto delle indicazioni e degli obblighi previsti nelle presenti disposizioni;
 - c. affidabilità e serietà personale dimostrata durante l'attuazione degli interventi;
 - d. rispetto di un'etica comportamentale che tenga conto prioritariamente delle esigenze dell'Area naturale protetta e di chi in essa vive ed opera;
 - e. fiducia che il Settore Parco acquisisce nel tempo valutando il comportamento degli operatori;
 - f. criterio di rotazione.

5. Comunicazioni agli organi di vigilanza

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'intervento e, comunque, non oltre tre giorni lavorativi antecedenti la data di effettuazione dell'intervento, viene data formale comunicazione dello svolgimento dello stesso, alle seguenti autorità,:
 - a. Prefettura di Terni;
 - b. Questura di Terni;
 - c. Comando Provinciale Carabinieri di Terni;
 - d. Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Arrone/Ferentillo/Terni (competente per territorio);
 - e. Polizia Provinciale di Terni - Distaccamento di Terni;
 - f. Assessore Polizia Provinciale Caccia Pesca Sport della Provincia di Terni.

6. Tecniche e modalità di abbattimento

1. I metodi previsti per gli abbattimenti nel territorio del Parco fluviale del Nera sono esclusivamente:
 - a. cattura con apposite trappole (chiusino o recinto) provviste di matricola identificativa della Provincia;
 - b. abbattimenti da postazione fissa nell'arco delle 24 ore anche con uso del faro e di tutte le apparecchiature necessarie per agevolare il successo del tiro (telemetro, binocolo, visore notturno, radio ricetrasmittente consentita dalla legge, etc., etc.);
2. l'eventuale recupero dei capi feriti, senza l'uso del cane, deve avvenire nell'orario autorizzato per l'intervento. Il recupero di capi feriti, al di fuori al di fuori dell'orario autorizzato, con o senza uso del cane, avverrà nel rispetto dell'art. 6 (Recupero degli ungulati feriti) della Delibera di Consiglio della Provincia di Terni n. 42 del 30/7/2009 "*Regolamento provinciale per il recupero degli ungulati*" e quindi alla presenza di un agente di vigilanza venatoria;
3. al capo, immediatamente dopo l'abbattimento, deve essere apposto un contrassegno identificativo inamovibile con matricola della Provincia di Terni assegnata al Settore Parco;
4. negli interventi in forma individuale è previsto:
 - a. l'uso di fucile canna ad anima rigata ed ottica di puntamento e mira per assicurare la perfetta individuazione del bersaglio e migliorare le condizioni di sicurezza;
 - b. l'utilizzo, durante le ore notturne, di fonti luminose artificiali per agevolare la capacità di avvistamento del bersaglio e del territorio circostante migliorando le condizioni di sicurezza per effettuare lo sparo;
 - c. lo sparo deve avvenire in totale sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 21 della Legge n. 157/1992 e s.m.i.;
5. è consentito praticare il foraggiamento della fauna esclusivamente per attirare la fauna nelle strutture di cattura di cui al punto 1-A del presente paragrafo nonché per attirare gli esemplari da abbattere in posizione ottimale al fine di effettuare lo sparo nelle migliori condizioni possibili di sicurezza;

7. Obblighi dell'operatore di controllo faunistico

1. L'operatore di controllo faunistico, individuato per l'effettuazione di ciascun intervento, ha l'obbligo:
 - a. di compilare, per ogni intervento, l'apposito modulo "VERBALE PER OPERAZIONI DI CONTROLLO FAUNISTICO SPECIE CINGHIALE" in ogni sua parte;
 - b. di apporre su ogni capo abbattuto/recuperato l'apposito contrassegno identificativo inamovibile e di registrare la relativa matricola unitamente al sesso e la classe di età, nello spazio apposito del modulo "VERBALE PER OPERAZIONI DI CONTROLLO FAUNISTICO SPECIE CINGHIALE";
 - c. riconsegnare al Settore Parco il modulo "VERBALE PER OPERAZIONI DI CONTROLLO FAUNISTICO SPECIE CINGHIALE" il giorno seguente all'intervento per lo svolgimento dei necessari controlli e registrazioni;
 - d. ove richiesto dalla Provincia, di consegnare le carcasse o specifiche parti di esse al Servizio Veterinario della A.S.L. o all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche;
 - e. provvedere ai trasporti dei capi prelevati/abbattuti come indicato nelle presenti disposizioni.

8. Destinazione dei capi prelevati

1. Agli operatori di selezione individuati nominativamente per le operazioni di controllo nel territorio del Parco fluviale del Nera viene assegnato, a ristoro delle spese sostenute, complessivamente n. 1 (uno) capo all'anno da destinare al consumo domestico privato; ad essi spetta la facoltà di scelta e l'acquisizione del proprio capo/anno a partire dal primo capo catturato/abbattuto;
2. I capi di cinghiale catturati vivi negli interventi di controllo devono essere trattati come di seguito specificato:
 - a. il prezzo di vendita viene stabilito, di volta in volta, in base ad una aggiornata analisi di mercato;
 - b. la cessione può essere fatta esclusivamente a soggetti aventi diritto alla detenzione di esemplari vivi della specie cinghiale;
 - c. il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente;
 - d. il pagamento dei capi ceduti vivi verrà effettuato in favore della Comunità Montana Valnerina, che provvederà alla gestione delle somme relative come indicato nell'art. 5) dell'accordo del 22/9/2011 sottoscritto con la Provincia di Terni;
3. I capi di cinghiale abbattuti negli interventi di controllo devono essere trattati come di seguito specificato:
 - a. le spese relative agli esami igienico-sanitari cui devono essere obbligatoriamente sottoposti i capi abbattuti sono a carico degli assegnatari;
 - b. tutti i capi non acquisiti dagli operatori di selezione sono, a cura degli stessi, consegnati al Settore Parco con le seguenti modalità:
 - i. il capo abbattuto viene consegnato completo di testa e diaframma ed eviscerato (privato di stomaco ed intestino);
 - ii. le viscere vengono depositate in appositi contenitori (sacchi a tenuta stagna, chiudibili, non riutilizzabili) con riferimento identificativo (numero di matricola del contrassegno inamovibile);
 - iii. il capo abbattuto (punto a.) e le viscere (punto.b) vengono trasportate immediatamente al "Centro Lavorazione Carni" (Terni – Via S. Martino 120) o presso altri "Centri di sosta e raccolta" gestiti dalla ditta Butcher Service s.r.l. con cui la Provincia di Terni ha sottoscritto apposita convenzione valevole, temporaneamente, anche per il Settore Parco;
 - iv. il pagamento delle relative somme, al prezzo stabilito nella convenzione tra Provincia di Terni e Butcher Service s.r.l., al netto delle spese sanitarie, verrà effettuato in favore della Comunità Montana Valnerina, che provvederà alla successiva gestione economica come indicato nell'art. 5) dell'accordo del 22/9/2011 sottoscritto con la Provincia di Terni;

- v. il trasporto deve avvenire secondo la normativa vigente, a cura dell'operatore esecutore dell'intervento di controllo.
- c. I capi danneggiati in massima parte dal colpo dell'arma da fuoco e che non possono essere destinati al consumo devono essere smaltiti secondo le procedure previste dalle normative vigenti:
 - i. Il trasporto del capo al Centro di smaltimento (indicato dall'Ente) viene effettuato dall'esecutore dell'intervento di controllo utilizzando robusti sacchi o buste chiudibili, a perfetta tenuta e non riutilizzabili al fine di evitare qualsiasi rischio igienico per la salute pubblica e degli animali;
 - ii. E' obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione nelle operazioni di manipolazione dei capi prelevati;
 - iii. Le spese relative allo smaltimento delle carcasse sono a carico della Provincia di Terni ai sensi dell'Art. 6) dell' dell'accordo del 22/9/2011.

9. Norme comportamentali dell'operatore di controllo faunistico

1. L'operatore di controllo faunistico, autorizzato dal Settore Parco, deve essere consapevole che gli interventi di gestione della fauna selvatica, in quanto effettuati nel territorio dell'area naturale protetta del Parco fluviale del Nera, dovranno essere svolti nel massimo rispetto dell'ambiente naturale ed antropico ed orientati al mantenimento dell'equilibrio della popolazione selvatica, senza intaccarne le potenzialità di sviluppo;
2. Inoltre, l'operatore di controllo faunistico operante nel Parco del Nera deve:
 - a. rispettare assolutamente tutte le disposizioni presenti e di legge;
 - b. studiare preventivamente il territorio di intervento ed i siti di appostamento;
 - c. contattare preventivamente ed informare compiutamente gli interessati nel caso di operazioni di controllo da effettuarsi in prossimità di abitazioni, stabili, fondi di proprietà, etc. (N.B.: contattare personalmente e/o telefonicamente spiegando le motivazioni e le modalità degli interventi: date, orari, nominativi, mezzi impiegati, etc.);
 - d. evitare assolutamente gli interventi nelle vicinanze di case abitate senza preventivo avviso o in caso di rapporto conflittuale con gli abitanti o in caso di diniego ad intervenire nelle vicinanze delle abitazioni (N.B.: in molti casi esistono anche attività agrituristiche che ospitano clienti e quindi svolgono un lavoro sul territorio dove si interviene, in nessun caso si devono creare problemi ad attività produttive);
 - e. rispettare, preservare e assolutamente non provocare danni al patrimonio agricolo, zootecnico e forestale delle proprietà private (N.B.: es. l'uso del fuoristrada deve essere fatto percorrendo tracciati esistenti, itinerari diversi devono essere consentiti dai proprietari dei fondi);
 - f. rispettare le norme di legge per quanto riguarda il trasporto delle armi negli autoveicoli fino al raggiungimento della zona di intervento; viaggiando all'interno dell'area di intervento l'arma, per motivi di sicurezza, deve essere tenuta scarica fino al momento dello sparo;
 - g. per accedere all'appostamento (aspetto con uso del faro) l'operatore di controllo faunistico deve trasportare l'arma scarica ed in custodia;
 - h. evitare di sparare da strade ad alta percorribilità (statali, provinciali, ecc) e comunque nei casi in cui siano presenti altri veicoli in fase di avvicinamento per evitare che il conducente possa travisare l'azione in corso;
 - i. essere assolutamente certi che al momento dello sparo sia stato valutato scrupolosamente qualsiasi possibilità di eventi pericolosi e di colpire specie di fauna diverse da quelle previste (N.B.: il minimo dubbio deve essere valido motivo per rimandare lo sparo);
 - j. effettuare lo sparo da posizioni vantaggiose con traiettorie tali che i colpi finiscano impattando a terra, senza perdersi a distanza;
 - k. collaborare fra operatori di selezione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
 - l. informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
 - m. essere consapevole che la chiamata da parte del Settore Parco fluviale del Nera non rappresenta un'autorizzazione ad effettuare qualsiasi cosa contro e sopra la volontà di altri cittadini.

3. L'elenco sopra menzionato non è esaustivo: qualsiasi tipo di **COMPORAMENTO INOPPORTUNO** deve, in ogni caso, essere evitato.
4. Il Settore Parco fluviale del Nera è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da inosservanze rilevate nel corso di operazioni di controllo faunistico, che riguardano personalmente il soggetto chiamato ad intervenire.

10. Allegati (modulistica)

1. Modulo di "RICHIESTA INTERVENTO";
2. Modulo di "ESITO DEL SOPRALLUOGO";
3. Modulo di "VERBALE PER OPERAZIONI DI CONTROLLO FAUNISTICO SPECIE CINGHIALE";
4. Modello di comunicazione svolgimento interventi di controllo della specie cinghiale per gli organi di vigilanza;
5. Modello di dichiarazione di responsabilità;
6. Modello di "Cartello di avviso di svolgimento di operazioni di controllo faunistico".